

33.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Approvazione in Commissione di un documento a norma dell'articolo 127 del regolamento	632	Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio)	632
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sclopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di documenti)	634	Interpellanze e interrogazioni (Annunzio)	634
Comunicazione di nomine ministeriali	633	Interrogazioni sui recenti fatti di Palermo	621
Consigli regionali (Trasmissione di documenti)	633	Ministro del tesoro (Trasmissione di documento)	633
Corte dei conti (Trasmissione di documenti)	633	Missioni vevoli nella seduta del 28 luglio 1992	630
Disegno di legge di conversione (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza del relativo decreto-legge)	630	Parlamento europeo (Trasmissione di risoluzioni)	633
Disegno di legge di conversione n. 1287 (Articolo unico, modificazioni apportate dalle Commissioni in sede di conversione ed articoli del relativo decreto-legge)	597	Proposte di legge:	
		(Adesione di deputati)	630
		(Annunzio)	630
		(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	630

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 LUGLIO 1992, N. 333, RECANTE MISURE URGENTI PER IL RISANAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA (1287)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO
DI LEGGE DI CONVERSIONE, NEL TE-
STO DELLE COMMISSIONI

ARTICOLO 1.

1. Il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI IN SEDE DI
CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 11 LUGLIO 1992, N. 333

All'articolo 1, al comma 1:

le parole: « l'applicazione di ogni disposizione di legge che prevede » sono soppresse;

le parole: « per l'impiantistica sportiva di cui al » sono sostituite dalle seguenti: « per l'impiantistica sportiva di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), del »;

dopo le parole: « legge 6 marzo 1987, n. 65, » sono inserite le seguenti: « e successive modificazioni ed integrazioni, ».

All'articolo 3, il comma 2 è soppresso.

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. — 1. Fino all'emanazione di un'organica disciplina per tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, o comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica utilità, l'indennità di espropriazione per le aree edificabili è determinata a norma dell'articolo 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 24 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'importo così determinato è ridotto del 40 per cento.

2. In ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto espropriato può convenire la cessione volontaria del bene. In tal caso non si applica la riduzione di cui al comma 1.

3. Per la valutazione della edificabilità delle aree, si devono considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

4. Per le aree agricole e per quelle che, ai sensi del comma 3, non sono classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Con regolamento da emanare con decreto del Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e i requisiti per la individuazione della edificabilità di fatto di cui al comma 3.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di determinazione dell'indennità di espropriazione non si applicano ai procedimenti per i quali l'indennità predetta sia stata accettata dalle parti o sia divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Nella determinazione dell'indennità di espropriazione per i procedimenti in corso si applicano le disposizioni di cui al presente articolo ».

All'articolo 6, al comma 1, le parole da: « A decorrere » fino a: « 0,8 punti » sono soppresse; e sono aggiunte, in fine, le parole: « sono aumentate di 0,6 punti a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e di ulteriori 0,2 punti a decorrere dal periodo di paga relativo al mese di gennaio 1993. I versamenti riferiti ai periodi di paga compresi fra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di entrata in vigore della relativa legge di conversione, eseguiti in misura superiore a quella prevista dal presente comma, sono computati in diminuzione dei contributi dovuti per i periodi successivi, fino a compensazione delle somme versate in eccesso ».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. Per l'anno 1992 è istituita una imposta straordinaria immobiliare sul valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili individuate negli strumenti urbanistici vigenti, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, posseduti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Soggetto passivo dell'imposta è il proprietario dell'immobile ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso anche se non residente nel territorio dello Stato; l'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso. Non sono soggetti passivi lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi tra detti enti, le unità sanitarie locali, le istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e gli istituti autonomi case popolari.

3. L'imposta è stabilita nella misura del 3 per mille del valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili individuate negli strumenti urbanistici vigenti. Il valore è costituito, per i fabbricati iscritti in catasto, da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite catastali determinate dall'amministrazione del catasto e dei servizi

tecnici erariali a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, un moltiplicatore pari a 100 per le unità immobiliari classificate o classificabili nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1, pari a 50 per quelle classificate o classificabili nel gruppo D non possedute nell'esercizio d'impresa e nella categoria A/10, e pari a 34 per quelle classificate o classificabili nella categoria C/1. Per determinare il valore dei fabbricati non ancora iscritti in catasto si fa riferimento alla rendita delle unità immobiliari similari. Per le unità immobiliari urbane direttamente adibite ad abitazione principale del possessore e dei suoi familiari, l'imposta è stabilita nella misura del 2 per mille del valore determinato ai sensi del presente comma, diminuito di 50 milioni di lire. Per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale deve intendersi quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente. Per le unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo D possedute nell'esercizio d'impresa, il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i seguenti coefficienti: 1992: 1,02; 1991: 1,03; 1990: 1,05; 1989: 1,10; 1988: 1,15; 1987: 1,20; 1986: 1,30; 1985: 1,40; 1984: 1,50; 1983: 1,60; 1982 e precedenti: 1,70. Per le aree fabbricabili individuate negli strumenti urbanistici vigenti, il valore è costituito dal valore venale in comune commercio ovvero, per le aree destinate ad attività di pubblica utilità, dall'ammontare delle indennità che gli enti pubblici competenti per lo svolgimento delle attività stesse hanno corrisposto o devono corrispondere.

4. Sono esenti dall'imposta:

a) le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali di cui all'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

c) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense 11 febbraio 1929, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

d) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

e) i fabbricati posseduti dagli enti indicati all'articolo 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, non aventi finalità di lucro, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionali di carattere didattico;

f) i fabbricati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

g) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

h) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

i) i fabbricati e le aree fabbricabili, nonché le quote di essi, appartenenti ai soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano sottoposti a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a concordato preventivo con cessione di beni.

5. L'imposta è riscossa mediante versamento diretto con le modalità previste ai fini delle imposte sui redditi. Il versamento deve essere effettuato nel mese di settembre 1992. Tuttavia il versamento può essere effettuato entro il 15 dicembre 1992; in tal caso le somme versate oltre il 30 settembre 1992 devono essere maggiorate del 3 per cento a titolo di interessi, senza applicazione di soprattasse.

6. Per l'anno 1992 è istituita una imposta straordinaria sull'ammontare dei depositi bancari, postali e presso istituti e sezioni per il credito a medio termine, conti correnti, depositi a risparmio e a termine, certificati di deposito, libretti e buoni fruttiferi, da chiunque detenuti; sono esclusi i buoni postali fruttiferi, i libretti di risparmio di previdenza indicati all'articolo 41, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, la raccolta interbancaria e intercreditizia, nonché i depositi e i conti correnti intrattenuti dal Tesoro presso il sistema bancario e l'amministrazione postale e quelli detenuti da rappresentanze diplomatiche e consolari estere in Italia o da enti e organismi internazionali che godono della esenzione dalle imposte sui redditi. L'amministrazione postale e le aziende ed istituti di credito sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa nei confronti dei correntisti e depositanti, una ritenuta del 6 per mille commisurata all'ammontare risultante dalle scritture contabili alla data del 9 luglio 1992. L'imposta è versata entro il 15 settembre 1992 con le modalità previste per il versamento delle ritenute di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

7. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi delle imposte di cui al presente articolo nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. *Le imposte straordinarie di cui al presente articolo non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi ».*

All'articolo 8, al comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: « ; l'ILOR pagata in applicazione delle disposizioni del presente comma non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi ».

All'articolo 10:

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il canone di concessione previsto dall'articolo 51 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la

SIP-Società italiana per l'esercizio telefonico p.a. per la concessione dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, è elevato al 3,5 per cento. La disposizione si applica a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il 31 ottobre di ciascun anno deve essere versata, a titolo di acconto, una somma pari ad un settimo del canone dovuto per l'anno precedente; per l'anno 1992 la somma da versare a titolo di acconto è pari ad un sesto di quella dovuta per il 1991 »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 6-bis. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno approvate la nuova tariffa dell'imposta di bollo di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, nonché la nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. A tal fine si dovrà tenere conto delle variazioni di importo disposte con il presente decreto apportando alle tariffe stesse le modificazioni necessarie per inserirvi le voci di imposta o di tassa previste in disposizioni diverse dalle predette tariffe, per razionalizzare i singoli articoli e voci di tariffa e per ridurre il loro numero mediante accorpamenti di quelli compresi nelle singole parti; nell'attuazione della razionalizzazione e degli accorpamenti potranno essere apportate variazioni ai singoli importi, in misura non superiore al 20 per cento in aumento, e in misura non superiore al 40 per cento in diminuzione. Sarà comunque assicurato nel complesso un gettito non inferiore a quello previsto a seguito dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9 e dei commi da 1 a 6 del presente articolo ».

All'articolo 11:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nei contratti di locazione relativi ad immobili non compresi fra quelli di cui al comma 1, stipulati o rinnovati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le parti, con l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, possono stipulare accordi in deroga alle norme della citata legge n. 392 del 1978. La disposizione si applica per i contratti ad uso abitativo limitatamente ai casi in cui il locatore rinunci alla facoltà di disdettare i contratti alla prima scadenza a meno che egli intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui, rispettivamente, agli articoli 29 e 59 della citata legge n. 392 del 1978. Resta ferma l'applicazione, per i contratti indicati nel presente comma, degli articoli 24 e 30 della citata legge n. 392 del 1978 »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Nei casi in cui, alla prima scadenza del contratto successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le parti non concordino sulla determinazione del canone, il contratto stesso è prorogato di diritto per due anni ».

All'articolo 14, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. Fino alla emanazione di una nuova disciplina, le società per azioni derivate dalla trasformazione di cui agli articoli 15 e 18 esercitano, nei medesimi limiti e con i medesimi effetti, le attribuzioni in materia di dichiarazione di pubblica utilità e di necessità e di urgenza, già spettanti agli enti originari ».

All'articolo 15:

al comma 2, le parole: « è pari al valore che sarà determinato con la procedura di cui all'articolo 16, comma 2, ed è accertato in via provvisoria » sono sostituite dalle seguenti: « è accertato »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le azioni delle società di cui al comma 1, unitamente a quelle della BNL S.p.a., sono attribuite al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro eserciterà i diritti dell'azionista di intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali. Sono parimenti attribuite al Ministero del tesoro le partecipazioni della Cassa depositi e prestiti nell'IMI S.p.a. e negli altri istituti di intermediazione creditizia e finanziaria. Le minusvalenze derivanti nel bilancio della Cassa depositi e prestiti dal trasferimento al Ministero del tesoro delle partecipazioni di cui al presente comma sono poste a carico del fondo di riserva della Cassa stessa ».

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del tesoro predispone un programma di riordino delle partecipazioni di cui all'articolo 15 e lo trasmette, d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, al Presidente del Consiglio dei ministri. Il programma di riordino delle partecipazioni di cui all'articolo 15 è finalizzato alla valorizzazione delle partecipazioni stesse, anche attraverso la previsione di cessioni di attività e di rami di aziende, scambi di partecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni altro atto necessario per il riordino.

2. Il programma deve prevedere la quotazione delle società partecipate derivanti dal riordino delle attuali partecipazioni e l'ammontare dei ricavi da destinare alla riduzione del debito pubblico.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri invia il programma di riordino alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il proprio parere entro il termine previsto dai regolamenti di ciascuna Camera. Decorso tale termine, il programma è approvato dal Consiglio dei ministri e diviene esecutivo ».

L'articolo 17 è soppresso.

All'articolo 19, al comma 1, le parole: « e con i conferimenti » sono soppresse.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO DEL GOVERNO

CAPO I

ARTICOLO 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1992, è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge che prevede la concessione di mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti e degli altri istituti di credito a favore delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle aziende degli enti locali e loro consorzi con onere totale o parziale a carico del bilancio dello Stato, con esclusione dei mutui destinati agli interventi nel settore della giustizia, agli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, agli interventi per l'impiantistica sportiva di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, ai programmi di metanizzazione del Mezzogiorno di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 784, agli interventi previsti dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, concernenti la lotta contro l'AIDS, e al finanziamento dei disavanzi di esercizio nei settori della sanità e del trasporto locale. I mutui già concessi continuano ad essere regolati dalle disposizioni in base alle quali sono stati assunti.

2. I contributi ordinari spettanti alle amministrazioni provinciali e ai comuni ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1992,

(*) Vedi anche il successivo avviso di Errata Corrige pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 14 luglio 1992.

n. 289, sono ridotti del 5 per cento; la riduzione viene operata per intero all'atto della corresponsione della quarta rata dei contributi stessi. I predetti enti provvedono ad assestare il bilancio con apposita deliberazione entro il 30 settembre 1992. La riduzione non viene operata nei confronti degli enti locali dissestati.

3. Nel comma 2 dell'articolo 5 della legge 31 dicembre 1991, n. 415, le parole « ... è ridotta all'11,678 per cento. » sono sostituite dalle parole « ... è ridotta al 10,50 per cento. » e al comma 3 dello stesso articolo le parole « ... è stabilito in lire 6.957 miliardi ... » sono sostituite con le parole « ... è stabilito in lire 6.632 miliardi ... ».

4. Le misure previste dall'articolo 4, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applicano, per l'anno 1992, anche in assenza di livelli obbligatori uniformi di assistenza di cui al comma 1 dello stesso articolo.

ARTICOLO 2.

1. Le amministrazioni, soggette a limitazioni delle assunzioni in base alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1992, non possono effettuare nuove assunzioni, con esclusione di quelle consentite da specifiche disposizioni legislative.

2. Per l'anno 1992, ulteriori aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, pubbliche e private, possono essere erogati qualora gli aumenti già applicati non abbiano determinato un incremento medio annuo superiore al tasso di inflazione programmato. A tal fine il Governo, entro il mese di settembre dello stesso anno, verificherà, d'intesa con le organizzazioni sindacali, l'entità degli aumenti.

3. Per l'anno 1992, le somme relative ai fondi di incentivazione ed ai fondi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi comunque denominati, previsti dai singoli accordi di comparto, non possono essere attribuite in misura superiore ai correlativi stanziamenti di bilancio per l'anno finanziario 1991.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppressi: il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, nonché il comma 22-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.

5. L'indennità di funzione di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 88, resta determinata, per l'anno 1992, nell'ammontare deliberato e corrisposto per l'anno 1991. Le delibere del comitato esecutivo di cui al predetto articolo 13 sono sottoposte, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Per l'anno 1992, l'autorizzazione del Consiglio dei Ministri di cui all'ottavo comma dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, a seguito delle ipotesi di accordo, può essere accordata qualora, sulla base di verifiche da compiersi dopo il 31 dicembre 1992, non risulti un aumento complessivo, per qualunque causa, nè della massa salariale nè della retribuzione media, rispetto a quelle registrate nel 1991, superiore al tasso di inflazione programmato.

7. Per l'anno 1992, gli enti e le aziende o società produttrici di servizi di pubblica utilità non possono adottare delibere in materia di retribuzioni e normazione del personale dipendente che, tenuto conto del vincolo dell'invarianza delle tariffe e dei prezzi dei servizi prodotti, comportino il peggioramento dei saldi dei rispettivi bilanci o comunque determinino variazioni del costo complessivo del rispettivo personale superiori al tasso programmato di inflazione.

8. La disposizione di cui al comma 6 è estesa anche nei confronti del personale disciplinato dalle leggi 1° aprile 1981, n. 121, 8 agosto 1990, n. 231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n. 186, 4 giugno 1985, n. 281, nonché del personale comunque dipendente da enti pubblici non economici.

9. Per il periodo di cui al comma 6 il trattamento economico del personale dirigente dello Stato e delle categorie di personale ad esso comunque collegate, nonché il trattamento economico del personale di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, restano determinati nelle misure in vigore al 1° gennaio 1992.

ARTICOLO 3.

1. Nel comma 2 dell'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono soppresse le parole « aventi durata inferiore all'anno »; il comma 3 della medesima norma è abrogato; nel comma 4 della medesima norma sono soppressi la parola « altresì » del primo periodo, nonché il secondo periodo.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 245, così come determinata nella tabella F allegata alla legge 31 dicembre 1991, n. 415, viene ridotta dell'importo di lire 150 miliardi per l'anno 1992.

3. Gli stanziamenti iscritti sui seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1992 sono ridotti degli importi corrispondentemente indicati:

Cap. 1802 lire 50 miliardi;

Cap. 1832 lire 100 miliardi;

Cap. 1872 lire 250 miliardi;

Cap. 2102 lire 50 miliardi;

Cap. 2501 lire 50 miliardi;

Cap. 2502 lire 100 miliardi;

Cap. 2802 lire 150 miliardi;

Cap. 4005 lire 150 miliardi;

Cap. 4031 lire 250 miliardi;

Cap. 4051 lire 350 miliardi.

4. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della difesa, possono essere operate variazioni compensative per competenza e cassa tra i capitoli di cui al comma 3 e gli altri capitoli della categoria IV - Acquisto di beni e servizi - dello stato di previsione del Ministero della difesa.

ARTICOLO 4.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la facoltà di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 1992 può essere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni (ed in particolare a quelle afferenti le iniziative in atto per il potenziamento della sicurezza pubblica), agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi con il funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da accordi internazionali, nonché alle annualità relative ai limiti di impegno decorrenti da esercizi precedenti ed alle rate di ammortamento di mutui.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1992, è sospesa la facoltà di rilasciare garanzie dello Stato, di qualunque natura, in relazione agli oneri dipendenti da finanziamenti, anche sotto forma di prestiti obbligazionari. Resta ferma la concessione di garanzie dello Stato disposta da previsioni di legge.

3. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, ovvero per sua delega il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, può autorizzare l'assunzione di ulteriori impegni di spesa nell'ambito delle disponibilità di bilancio, nonché il rilascio di garanzie dello Stato.

4. Per l'anno 1992, le quote dei fondi speciali di cui alle tabelle A e B approvate con l'articolo 2, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono economie di bilancio, con esclusione di quelle preordinate in connessione con accordi internazionali o interessanti l'immigrazione e dell'accantonamento « Interventi vari in favore della giustizia », iscritto nella predetta tabella A.

ARTICOLO 5.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le disposizioni legislative che accordano la garanzia dello Stato per il rischio di cambio su prestiti in valuta

contratti da soggetti pubblici o privati direttamente oppure tramite istituzioni creditizie nazionali, su mercati o presso istituzioni finanziarie internazionali e comunitarie. Per i prestiti contratti in dipendenza delle finalità di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, l'abrogazione decorre dal 1° gennaio 1994.

2. Sono fatte salve le garanzie per le quali sia già stato adottato il relativo provvedimento di concessione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 6.

1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono aumentate di 0,8 punti le aliquote contributive a carico dei lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima.

2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, sono aumentate di 1 punto le aliquote contributive dovute, ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma e al comma 1 non sono assunte a riferimento per la quota di cui all'articolo 18 della legge 8 marzo 1989, n. 88.

3. Salvo che gli accordi ed i contratti collettivi, anche aziendali, dispongano diversamente, stabilendo se e in quale misura la mensa è retribuzione in natura, il valore del servizio di mensa, comunque gestito ed erogato, e l'importo della prestazione pecuniaria sostitutiva di esso, percepita da chi non usufruisce del servizio istituito dall'azienda, non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro subordinato.

4. Sono fatte salve, a far data dalla loro decorrenza, le disposizioni degli accordi e dei contratti collettivi, anche aziendali, pur se stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che prevedono limiti e valori convenzionali del servizio di mensa di cui al comma 3 e dell'importo della prestazione sostitutiva di esso, percepita da chi non usufruisce del servizio istituito, a qualsiasi effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro subordinato.

5. Rimangono in ogni caso ferme le norme relative all'inserimento del valore del servizio di mensa nella base imponibile per il computo dei contributi di previdenza e assistenza sociale. Restano altresì ferme, per la prestazione pecuniaria sostitutiva del servizio di mensa, le disposizioni dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

6. Alla rubrica dell'articolo 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300, son aggiunte le seguenti parole: « e controlli sul servizio di mensa ».

7. All'articolo 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è aggiunto il seguente comma:

« Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell'articolo 19, hanno diritto di controllare la qualità del servizio di mensa secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva ».

CAPO II.

ARTICOLO 7.

1. Per l'anno 1992 è istituita una imposta straordinaria immobiliare sul valore dei fabbricati, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, posseduti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Soggetto passivo dell'imposta è il proprietario dell'immobile ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso, anche se non residente nel territorio dello Stato; l'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso. Non sono soggetti passivi lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi tra detti enti e le unità sanitarie locali.

3. L'imposta è stabilita nella misura del 2 per mille del valore dei fabbricati. Il valore è costituito, per i fabbricati iscritti in catasto, da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite catastali determinate dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, un moltiplicatore pari a 100 per le unità immobiliari classificate o classificabili nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1, pari a 50 per quelle classificate o classificabili nel gruppo D e nella categoria A/10 e pari a 34 per quelle classificate o classificabili nella categoria C/1. Per determinare il valore dei fabbricati non ancora iscritti in catasto si fa riferimento alla rendita delle unità immobiliari similari.

4. Sono esenti dalla imposta:

a) le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali di cui all'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

c) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense 11 febbraio 1929, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

d) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

e) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

f) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9.

5. L'imposta è riscossa mediante versamento diretto con le modalità previste ai fini delle imposte sui redditi. Il versamento deve essere effettuato nel mese di settembre 1992. Tuttavia il versamento può essere effettuato entro il 15 dicembre 1992; in tal caso le somme versate oltre il 30 settembre 1992 devono essere maggiorate del 3 per cento a titolo di interessi, senza applicazione di soprattasse.

6. Per l'anno 1992 è istituita una imposta straordinaria sull'ammontare dei depositi bancari, postali e presso istituti e sezioni per il credito a medio termine, conti correnti, depositi a risparmio e a termine, certificati di deposito, libretti e buoni fruttiferi, da chiunque detenuti, con esclusione dei buoni postali fruttiferi, dei libretti di risparmio di previdenza indicati all'articolo 41, comma 1, della legge 7 agosto 1982, n. 526, e della raccolta interbancaria e intercredizia. L'Amministrazione postale e le aziende ed istituti di credito sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa nei confronti dei correntisti e depositanti, una ritenuta del 6 per mille commisurata all'ammontare disponibile risultante alla data del 9 luglio 1992. L'imposta è versata entro il 21 settembre 1992 con le modalità previste per il versamento delle ritenute di cui al comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

7. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi delle imposte di cui al presente articolo, nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Le imposte straordinarie di cui al presente articolo sono indeducibili ai fini delle imposte sui redditi.

ARTICOLO 8.

1. Nell'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, l'anagrafe tributaria invia questionari ai soggetti utenti di forniture di energia elettrica nei fabbricati, al fine di acquisire il numero di codice fiscale dell'utente stesso e quello del proprietario, se diverso, nonché gli estremi catastali identificativi di ciascuna unità immobiliare e la sua superficie commerciale.

2. Il questionario costituisce parte integrante della fattura ed è inviato all'utente tramite l'ente erogatore; esso deve essere compilato e restituito all'anagrafe tributaria a cura dell'utente, con tassa a carico della amministrazione destinataria, entro il termine indicato

nel questionario stesso. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il modello di questionario.

3. Coloro che non sono utenti della fornitura di energia elettrica nelle unità immobiliari di loro proprietà sono tenuti a comunicare all'utente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il proprio numero di codice fiscale e gli estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare; nel caso di proprietà l'obbligo è soddisfatto con la comunicazione del numero di codice fiscale di uno soltanto dei comproprietari. La medesima comunicazione deve essere data dal proprietario dell'unità immobiliare al conduttore nel caso di contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto; in tal caso il conduttore è tenuto ad indicare all'ente cui richiede la fornitura di energia elettrica, oltre al proprio, anche il numero di codice fiscale del proprietario.

4. Il Ministero delle finanze, mediante procedure automatizzate di elaborazione, effettua incroci tra i dati delle dichiarazioni dei redditi, del catasto e degli enti erogatori di forniture di energia elettrica, provvedendo ad accertare i redditi o i maggiori redditi non dichiarati con le modalità di cui all'articolo 41-bis del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Se risulta che l'utilizzatore della fornitura di energia elettrica è soggetto diverso dall'utente indicato nel contratto, il Ministero delle finanze ne dà comunicazione all'ente erogatore per le conseguenti variazioni contrattuali.

5. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, dovute per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i contribuenti sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative, con gli effetti e le modalità previsti dall'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, in aumento per quanto riguarda i redditi dei fabbricati. I contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni del presente comma devono presentare, dal 1° agosto al 15 dicembre 1992, al centro di servizio o all'ufficio delle imposte dirette competente in ragione del loro domicilio fiscale, apposita dichiarazione, conformemente alle indicazioni recate dal modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 luglio 1992, e devono versare dal 1° agosto al 15 dicembre 1992 l'imposta o la maggiore imposta dovuta, nonché, in luogo delle sanzioni e degli interessi previsti negli articoli 46 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e negli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, una soprattassa stabilita, per i periodi di imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle seguenti misure: 10 per cento per il primo periodo; 20 per cento per il secondo periodo; 30 per cento per il terzo periodo; 40 per cento per il quarto periodo; 50 per cento per il quinto periodo; 60 per cento per il sesto periodo e 70 per cento per ciascuno degli altri periodi anteriori a quello in corso. Le

attestazioni dei versamenti devono essere allegate alla dichiarazione integrativa. Le disposizioni del presente comma si applicano sempreché alla data di presentazione della dichiarazione non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche ovvero non sia stato notificato avviso di accertamento.

6. In considerazione della emanazione, con effetto dall'anno 1993, del decreto del Ministro delle finanze integrativo dei dati e delle notizie indicativi di capacità contributiva previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, modificato dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, i contribuenti possono corrispondere dal 1° agosto al 31 ottobre 1992 l'ammontare degli abbonamenti alle radiodiffusioni non corrisposti per periodi anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del presente comma non si applicano qualora anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stato elevato processo verbale o notificata ingiunzione di pagamento. I versamenti sono effettuati, con le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle finanze previsto nel comma 5, in unica soluzione e con l'applicazione della soprattassa nella misura del 10 per cento.

7. Agli oneri a carico dell'Amministrazione finanziaria di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, valutati in 30 miliardi di lire per l'anno 1992, si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate per lo stesso anno dal presente capo; le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1992 potranno essere utilizzate nell'anno 1993.

ARTICOLO 9.

1. L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 è elevata a lire 15.000.

2. L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e sui provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili, con esclusione di quella dovuta sugli originali delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione, è corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento in conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma, nelle misure di lire 90.000 e di lire 120.000, rispettivamente, per i procedimenti di cognizione e per i procedimenti di esecuzione, limitatamente a quelli il cui valore supera lire 5 milioni, davanti al pretore; di lire 120.000 per i procedimenti di cognizione e di lire 240.000 per quelli di esecuzione davanti al tribunale; di lire 90.000 per i procedimenti davanti alla corte di appello e di lire 60.000 per quelli davanti alla Corte di cassazione; di lire 60.000 per i procedimenti speciali.

3. L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dai segretari, compresa quella sugli originali delle decisioni e dei provvedimenti, è corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed al tribunale amministrativo regionale nella misura di lire 180.000, con le modalità di cui al comma 2.

4. L'imposta fissa di bollo dovuta sugli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è elevata a lire 2.000.

5. L'imposta fissa di bollo dovuta sugli atti di cui all'articolo 20-bis della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è elevata, rispettivamente, da lire 400 a lire 1.000; da lire 1.100 a lire 2.000; da lire 2.200 a lire 4.000; da lire 4.400 a lire 7.000; da lire 7.800 a lire 10.000.

6. La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonché i libri e i registri già bollati in modo straordinario, che alla data di cui al comma 7 sono interamente in bianco, devono essere integrati prima dell'uso, sino a concorrenza dell'imposta dovuta nella misura stabilita dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi nei modi previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992.

ARTICOLO 10.

1. Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, con esclusione di quelle previste alla voce n. 125 e alla voce n. 131 della stessa tariffa, sono aumentate del 100 per cento.

2. L'aumento di cui al comma 1 si applica alle tasse di rilascio, di rinnovo, per il visto e per la vidimazione relative ad atti e provvedimenti amministrativi emanati, rinnovati, sottoposti a visto o vidimazione successivamente al 31 dicembre 1991; l'aumento si applica, altresì, alle tasse annuali il cui termine ultimo di pagamento scade successivamente alla predetta data. Gli importi delle tasse vanno arrotondati alle mille lire superiori.

3. Le relative integrazioni, dovute per l'intero 1992, devono essere corrisposte entro il 31 ottobre 1992, mediante versamento in conto corrente postale, intestato all'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma. Per i pagamenti effettuati a mezzo marche, compresi quelli relativi alle patenti di guida, l'integrazione può essere corrisposta anche mediante le normali marche di concessione governativa da annullarsi a cura del contribuente.

4. Con effetto dal 1° gennaio 1992, la tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e quella annuale di cui ai commi 18, primo periodo, e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è stabilita nella misura di lire 4 milioni per le società per azioni e in accomandita per azioni, di lire 2 milioni e 500 mila per le società a responsabilità limitata e di lire 500 mila per le società di altro tipo. I contribuenti,

che sino alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno omesso di corrispondere le tasse dovute per l'anno in corso, possono corrispondere nella misura sopra indicata entro il 31 ottobre 1992, con applicazione della soprattassa del 6 per cento. I contribuenti, che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno corrisposto le tasse dovute per l'anno in corso, possono scomputare le maggiori somme versate da quelle dovute per gli anni successivi ovvero chiederle a rimborso, quando le tasse non risultino più dovute.

5. Il canone di concessione previsto dall'articolo 51 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP-Società italiana per l'esercizio telefonico p.a. per la concessione dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con decreto del presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, è elevato dello 0,5 per cento. La disposizione si applica a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Alla copertura delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4, valutate in 600 miliardi di lire a decorrere dal 1993, si provvede con parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto.

ARTICOLO 11.

1. Fino alla revisione della disciplina delle locazioni degli immobili urbani, le disposizioni di cui agli articoli 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, concernenti l'equo canone degli immobili adibiti ad uso di abitazione, non si applicano ai contratti di locazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, aventi ad oggetto immobili per i quali, alla predetta data, non sia stata presentata la dichiarazione di ultimazione dei lavori e sempreché, alla data del contratto, sia stata richiesta la certificazione di abitabilità e sia stata presentata domanda per l'acquistamento.

2. Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione non compresi fra quelli indicati nel comma 1, nei contratti di locazione stipulati o rinnovati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto il canone può essere convenuto in deroga a quanto stabilito dagli articoli 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, sempreché l'insieme dei redditi complessivi dei componenti del nucleo familiare del conduttore, risultante dall'ultima dichiarazione presentata agli effetti della imposta sul reddito delle persone fisiche, sia superiore a lire 50 milioni.

ARTICOLO 12.

1. Se il reddito di impresa delle persone fisiche, delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e delle società ed enti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccede di almeno il quindici

per cento il reddito di impresa dichiarato per il periodo di imposta precedente, la eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile nella misura del cinquanta per cento, se l'ammontare degli investimenti innovativi effettuati nel territorio dello Stato, nel periodo di imposta cui la dichiarazione si riferisce, supera la somma del maggior reddito dichiarato e dell'ammontare degli ammortamenti deducibili effettuati nel periodo. Nel caso di fusione o di incorporazione si fa riferimento alle dichiarazioni presentate precedentemente dalle società fuse o incorporate. La disposizione si applica per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Alla copertura delle minori entrate derivanti delle disposizioni di cui al comma 1, valutate in 140 miliardi di lire per l'anno 1993, in 200 miliardi di lire in ciascuno degli anni 1994 e 1995 e in 60 miliardi di lire per l'anno 1996, si provvede con parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto.

ARTICOLO 13.

1. Le entrate derivanti dal presente capo sono riservate all'erario e concorrono, anche attraverso il potenziamento di strumenti anti-evasione, alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria.

CAPO III

ARTICOLO 14.

1. Con riferimento agli enti di cui al presente capo ed alle società da essi controllate, tutte le attività, nonché i diritti minerari, attribuiti o riservati per legge o con atti amministrativi ad amministrazioni diverse da quelle istituzionalmente competenti, ad enti pubblici, ovvero a società a partecipazione statale, restano attribuiti a titolo di concessione ai medesimi soggetti che ne sono attualmente titolari.

2. Le concessioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle amministrazioni competenti in conformità alle disposizioni vigenti. Ove la materia non sia regolata da leggi preesistenti, la disciplina sarà stabilita dall'atto di concessione in conformità ai principi generali vigenti in materia.

3. Le concessioni di cui al comma 1 avranno la durata massima prevista dalle norme vigenti, comunque non inferiore a venti anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le concessioni di attività in favore dei soggetti di cui al comma 1, che siano già in vigore, sono prorogate per la stessa durata prevista dal comma 3. Le amministrazioni competenti potranno, ove occorra, modificarle o integrarle.

ARTICOLO 15.

1. L'Istituto nazionale per la ricostruzione industriale-IRI, l'Ente nazionale idrocarburi-ENI, l'Istituto nazionale assicurazioni-INA e l'Ente nazionale energia elettrica-ENEL sono trasformati in società per azioni con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il capitale iniziale di ciascuna delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni è pari al valore che sarà determinato con la procedura di cui all'articolo 16, comma 2, ed è accertato in via provvisoria con decreto del Ministro del tesoro in base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi bilanci. Le società derivanti dalla trasformazione emetteranno azioni del valore nominale di lire 1.000 cadauna e per un importo globale pari al capitale determinato come sopra.

3. Le azioni delle società di cui al comma 1 sono attribuite al Ministero del tesoro.

4. Lo statuto di ciascuna delle società derivanti dalle trasformazioni sarà deliberato dalla prima assemblea. In via provvisoria rimangono in vigore le norme, legislative e statutarie, che disciplinano i singoli enti. I presidenti delle società per azioni derivanti dalla trasformazione convocheranno le rispettive assemblee sociali entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 16.

1. Il Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cura la costituzione di due società per azioni, alle quali conferire le partecipazioni di cui all'articolo 15, nonché le partecipazioni nell'I.M.I. S.p.a., nella BNL S.p.a. e nelle altre società di intermediazione creditizia e finanziaria già da esso detenute direttamente o indirettamente.

2. La stima del valore delle partecipazioni relative a ciascuna delle società derivanti dagli enti trasformati, nonché delle azioni detenute dal Tesoro, sarà effettuata in contraddittorio da due società specializzate designate rispettivamente dal Ministro del tesoro e dalla Banca d'Italia o dal consorzio di banche di cui al comma 4 se già costituito.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere obbligazioni convertibili, anche con « warrants », od altri strumenti finanziari in una misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 45 per cento del valore delle azioni di ciascuna delle suddette società. Le modalità di emissione e le caratteristiche di ciascuno dei titoli emessi saranno determinate dal Ministro del tesoro.

4. Sarà costituito un consorzio di banche che garantirà il collocamento presso il pubblico e la conversione dei titoli di cui al comma 3.

5. Il valore nominale delle azioni risultanti dalle conversioni sarà parzialmente dedotto dal reddito imponibile del titolare delle azioni in una misura percentuale decrescente, in funzione dei tempi di conversione, determinata con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi di concerto con il Ministro delle finanze. La misura non potrà comunque essere inferiore al 10 per cento nell'ultimo anno di conversione.

ARTICOLO 17.

1. Il ricavato della cessione delle obbligazioni convertibili di cui all'articolo 16, comma 3, nonché delle azioni delle società di cui all'articolo 16, comma 1, sarà destinato anche alla riduzione del debito pubblico nella misura determinata d'intesa tra i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ARTICOLO 18.

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, il CIPE potrà deliberare la trasformazione in società per azioni di enti pubblici economici, qualunque sia il loro settore di attività. La deliberazione del CIPE produce i medesimi effetti di cui al presente decreto.

ARTICOLO 19.

1. Tutte le operazioni connesse con la trasformazione e con i conferimenti di cui al presente capo sono esenti da imposte e tasse.

ARTICOLO 20.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge contrarie od incompatibili con quanto stabilito nel presente capo.

ARTICOLO 21.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N. B. Per gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 20 del decreto-legge, nel testo delle Commissioni, si veda l'Allegato A-bis ai resoconti della seduta del 28 luglio 1992.

INTERROGAZIONI SUI RECENTI FATTI DI PALERMO

—

BOATO, RUTELLI, APUZZO, BETTIN, CRIPPA, DE BENETTI, GIULIARI, LECCESE, MATTIOLI, PAISSAN, PECORARO SCANIO, PIERONI, PRATESI, RONCHI, SCALIA, TURRONI. — *Al Ministro dell'interno.*

Per sapere:

1) quali ulteriori elementi di informazione e valutazione siano in possesso del Governo in relazione alla strage di Palermo del 19 luglio 1992, nella quale sono stati uccisi il giudice Borsellino e i cinque appartenenti alla Polizia di Stato che fungevano da scorta;

2) quali disposizioni fossero state date, e da chi, in occasione della celebrazione dei funerali della scorta del giudice Borsellino;

3) quale sia stata l'esatta dinamica dei fatti verificatisi dentro e fuori la cattedrale di Palermo;

4) quali iniziative il Governo abbia assunto, e con quali motivazioni, e quali intenda assumere in relazione a tali avvenimenti;

5) quali iniziative il Governo abbia assunto o intenda assumere per una più razionale ed efficiente utilizzazione delle scorte per ragioni esclusive di sicurezza nei casi di reale rischio o pericolo.
(3-00199)

(27 luglio 1992).

NOVELLI, NUCCIO, DALLA CHIESA e GALASSO. — *Al Ministro dell'interno.*

Per conoscere — premesso che:

a Palermo, durante i funerali dei cinque agenti di scorta al giudice Borsellino, si è verificata una violenta contestazione nei confronti del Presidente della Repubblica e delle altre autorità politiche ed amministrative presenti;

un parlamentare ha dichiarato di essere personalmente intervenuto per difendere il Capo dello Stato da aggressioni che si stavano verificando;

non sembra che siano stati predisposti adeguati servizi di protezione nei confronti del Presidente della Repubblica, il quale, a quanto pare, non è stato reso edotto preventivamente di ciò che gli poteva accadere nella sua trasferta a Palermo;

il clima di disorientamento e di ribellione di cittadini a Palermo ad un sistema politico incapace che continua a non assumersi responsabilità in merito ai recenti gravi accadimenti, dovrebbe indurre Parlamento e Governo ad affrontare l'emergenza in Sicilia con maggiore determinazione;

tale clima è stato fra l'altro favorito da chi inopportuno ha predisposto il servizio d'ordine;

il recente breve dibattito in Parlamento sull'uccisione del giudice Borsellino e della sua scorta non è stato sufficiente a delineare l'orientamento delle Camere sui provvedimenti da adottare e sui contributi da dare al Governo per una

efficace attività di contrasto contro la criminalità organizzata —:

se non intenda riferire immediatamente sui recenti fatti accaduti in Palermo e sulle misure che si vogliono portare avanti per ristabilire l'ordine e la sicurezza in Palermo e restituire ai cittadini migliori condizioni di vita, assumendo iniziative severe nei confronti dei responsabili. (3-00200)

(27 luglio 1992).

PAPPALARDO, FERRAUTO, OCCHIPINTI, CIAMPAGLIA, BORGOGGIO, DE PAOLI, PANNELLA, ELIO VITO, FOLENA, BATTISTUZZI, RAPAGNÀ, NUCIO, ROMEO, DELL'UNTO, TASSONE, FERRI, SILVIA COSTA e AGRUSTI. — *Al Ministro dell'interno.*

Per conoscere — premesso che:

a Palermo, durante i funerali dei cinque agenti di scorta al giudice Borsellino, si è verificata una violenta contestazione nei confronti del Capo dello Stato e delle altre autorità politiche ed amministrative presenti;

un parlamentare ha dichiarato di essere personalmente intervenuto per difendere il Capo dello Stato da aggressioni che si stavano verificando;

non sembra che siano stati predisposti adeguati servizi di protezione nei confronti del Presidente della Repubblica, il quale, a quanto pare, non è stato reso edotto preventivamente di ciò che gli poteva accadere nella sua trasferta a Palermo;

il clima di disorientamento e di ribellione di cittadini a Palermo ad un sistema politico ritenuto incapace che continua a non assumersi responsabilità in merito ai recenti gravi accadimenti, dovrebbe indurre Parlamento e Governo ad affrontare l'emergenza in Sicilia con maggiore determinazione;

tale clima è stato fra l'altro favorito da chi inopportuno ha predisposto il servizio d'ordine;

il recente breve dibattito in Parlamento sull'uccisione del giudice Borsellino e della sua scorta non è stato sufficiente a delineare l'orientamento delle Camere sui provvedimenti da adottare e sui contributi da dare al Governo per una efficace attività di contrasto contro la criminalità organizzata —:

se non intenda riferire immediatamente sui recenti fatti accaduti in Palermo e sulle misure che si vogliono portare avanti per ristabilire l'ordine e la sicurezza in Palermo e restituire ai cittadini migliori condizioni di vita, assumendo iniziative severe nei confronti dei responsabili. (3-00201)

(27 luglio 1992).

PANNELLA, BONINO, CICCIONESERE, RAPAGNÀ, TARADASCH e ELIO VITO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.*

Per sapere:

quali misure erano state prese per impedire la scontata, usuale, strumentalizzazione dei crimini mafiosi, da parte di soliti « noti », in occasione delle esequie delle vittime dell'ultima strage, contro il Capo dello Stato e il Presidente del Consiglio;

quali misure penali ed amministrative siano state prese contro i responsabili degli atti violenti e di caratterizzata sovversione;

se non intenda prendere atto delle inadeguatezze, qualitative e numeriche, del Governo e della sua attuale maggioranza, e trarne le opportune conseguenze. (3-00202)

(27 luglio 1992).

LO PORTO, MATTEOLI, MACERATINI e PARIGI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.*

Per sapere — premesso che:

a Palermo durante i funerali dei cinque agenti di scorta al magistrato Borsel-

lino si è verificata una dura contestazione nei confronti del Capo dello Stato e degli altri rappresentanti del Governo e dei vertici della Polizia;

la contestazione è collegata alla sfiducia degli agenti di pubblica sicurezza nei confronti del capo della polizia Parisi, del ministro dell'interno nonché del Governo;

appaiano palmari le responsabilità del prefetto e del questore di Palermo —:

quali provvedimenti sono stati presi anche in riferimento alla richiesta del MSI-destra nazionale di sostituzione del capo della polizia, del prefetto e del questore. (3-00203)

(27 luglio 1992).

FOLENA, FINOCCHIARO FIDELBO, GRASSO, ANGELO LAURICELLA e MONELLO. — *Al Ministro dell'interno.*

Per conoscere — premesso che:

a Palermo, durante i funerali degli agenti di scorta al giudice Borsellino si sono verificate contestazioni nei confronti delle autorità presenti;

non erano stati evidentemente predisposti servizi adeguati di tutela delle autorità;

il clima di ribellione dei cittadini di fronte alle mancate risposte dello Stato dovrebbe spingere il Governo a rispondere in modo diverso da quanto è stato fatto nella seduta alla Camera del 20 luglio;

tale clima è stato favorito dal modo in cui i responsabili dell'ordine pubblico hanno predisposto il servizio impedendo ai cittadini di entrare in chiesa;

Palermo e la Sicilia aspettano chiari segnali di impegno da parte dello Stato —:

se non intenda riferire immediatamente sui fatti di Palermo, sulle misure che si intendono prendere per rispondere positivamente ai cittadini e sulla neces-

sità di sostituire il prefetto e il questore di Palermo. (3-00204)

(27 luglio 1992).

LUIGI ROSSI, BOSSI, FORMENTINI e MARONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.*

Per sapere se il Governo intenda riferire in Parlamento con la massima sollecitudine sulla dinamica del nuovo massacro della mafia a Palermo e sulle reazioni popolari verificatesi durante la presenza del Capo dello Stato e delle altre autorità durante le celebrazioni funebri in suffragio delle vittime. (3-00205)

(27 luglio 1992).

LUCIO MAGRI, DE PASQUALE, TRIPODI, CAPRILI e LENTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.*

Per conoscere:

quel che è accaduto a Palermo nel corso dei funerali degli agenti di scorta al giudice Paolo Borsellino, trucidati nell'agguato mafioso di via d'Amelio;

se intenda adottare urgentemente provvedimenti, e quali, nei confronti dei funzionari dello Stato (in particolare del prefetto e del questore di Palermo) che abbiano manifestato carenze o eventuali complicità sulla terribile vicenda. (3-00206)

(27 luglio 1992).

FUMAGALLI CARULLI, ALESSI, SCAVONE, VAIRO, MANNINO, ANGELO LA RUSSA, FORMIGONI, ALAIMO, CORRAO, MAIRA, D'ACQUISTO, NICOLOSI, LOMBARDO, ASTONE, CARDINALE, GARGANI, FOTI e LATTERI. — *Al Ministro dell'interno.*

Per sapere — premesso:

che la solidarietà per tutte le vittime di delitti mafiosi appare ancor più doverosa per la recente strage di Palermo, per gli autori della quale il ter-

mine « criminali » risulta addirittura inadeguato;

che altrettanto doveroso è il richiamo severo ad un più alto livello di assunzione di responsabilità da parte di tutti gli organi dello Stato;

che pressante è la richiesta perché alle parole si sostituiscano fatti concreti per ristabilire ordine e giustizia a Palermo, come nel resto del Paese;

che non è più eludibile l'esigenza di ridare fiducia alle istituzioni rafforzando concretamente tutte le strutture dello Stato al fine di eliminare definitivamente il fenomeno della delinquenza mafiosa;

che è necessaria la solidarietà verso tutti gli organi dello Stato impegnati, pur nelle difficoltà e nei limiti obiettivi e soggettivi, per bloccare e sconfiggere la mafia criminale —;

in quale clima si siano svolti i funerali di Stato a Palermo;

come sia stato organizzato il servizio d'ordine e con quali criteri di razionalità organizzativa;

se risponda a vero che nella cattedrale di Palermo sono stati aggrediti il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri, il Capo della Polizia, ed altri rappresentanti delle istituzioni;

se siano stati individuati coloro che hanno aggredito il Capo dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Capo della Polizia;

se sia vero che è stato impedito l'accesso alla cattedrale di cittadini e parlamentari che volevano partecipare alla funzione religiosa;

quali provvedimenti si intendano assumere per corrispondere positivamente alla grande e composta richiesta di libertà e giustizia che viene dalla società civile palermitana e siciliana;

quali provvedimenti, in particolare, si intendano prendere per venire incontro

alle giuste esigenze degli agenti preposti alla sicurezza e quali provvidenze si intendano assumere nei confronti delle famiglie delle vittime. (3-00207)

BUTTITTA, PIRO, REINA, OLIVO, CAPRIA e MARTE FERRARI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.*

Per sapere — premesso che:

l'assassinio del giudice Paolo Borsellino e della sua scorta ha profondamente turbato la coscienza civile del Paese, segnando la condizione di inadeguatezza della organizzazione istituzionale dello Stato nella lotta alla criminalità mafiosa —;

in che termini il Governo intenda esprimere la solidarietà dello Stato nei confronti di tutti coloro che hanno subito danni negli affetti e negli averi a causa della criminale esplosione avvenuta in via D'Amelio a Palermo;

come, nel rispetto più assoluto delle manifestazioni di dolore di tutti i cittadini, militari e civili, intenda tutelare la dignità delle istituzioni repubblicane e dei suoi rappresentanti a seguito dei gravi episodi avvenuti durante i funerali degli agenti vittime della barbara strage. (3-00208)

(27 luglio 1992).

GORGONI, GUGLIELMO CASTAGNETTI, SBARBATI CARLETTI, AYALA, ENZO BIANCO, SALVATORE GRILLO e PAGGINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.*

Per conoscere:

quali siano le valutazioni del Governo in relazione agli episodi di protesta e di contestazione che si sono verificati in occasione dei funerali degli agenti di scorta del giudice Borsellino uccisi nell'attentato di via d'Amelio;

come giudichi il Governo le condizioni dello stato d'animo e la reazione della popolazione siciliana e palermitana

e quali siano i provvedimenti che intende adottare per riconquistare la fiducia e la credibilità dello Stato, fortemente compromesse dalla presenza incontrastata delle associazioni mafiose che hanno fatto della Sicilia un loro territorio riservato di fronte ad uno Stato che ha mostrato segni di incertezza e di debolezza nella lotta contro un fenomeno delinquenziale che ha assunto i connotati di una vera e propria eversione terroristica. (3-00209)

(27 luglio 1992).

BIONDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.*

Per sapere:

l'esatto svolgimento e le collegate responsabilità dei disordini avvenuti a Palermo in occasione dei funerali degli agenti della scorta del giudice Borsellino;

se l'aggressione tentata e consumata nei confronti del Capo dello Stato, dello stesso Presidente del Consiglio dei ministri, del capo della Polizia e di altri rappresentanti istituzionali presenti alle esequie sia stata posta in essere anche da agenti di polizia in borghese e da esponenti sindacali dei corpi di polizia addetti alla scorta;

se tale delittuosa iniziativa sia stata spontanea e in qualche modo preordinata;

quali iniziative siano state adottate per individuare e punire i responsabili che hanno trasformato una cerimonia funebre di dolore e di rimpianto in una sedizione e ribellione inammissibile, tanto più perché posta in essere da chi è investito di funzioni di pubblica sicurezza. (3-00210)

(27 luglio 1992).

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 28 luglio 1992.**

Colombo, Culicchia, de Luca, Lusetti, Rigo, Sacconi, Spini, Viscardi.

**Annunzio
di una proposta di legge.**

In data 27 luglio 1992 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

APUZZO: « Sospensione dell'importazione di animali d'affezione » (1381).

Sarà stampata e distribuita.

**Adesione di deputati
ad una proposta di legge.**

La proposta di legge TORCHIO: « Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva » (700) (annunziata nella seduta del 25 maggio 1992) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati: Zoppi, Gottardo, Iodice, Borri.

Cancellazione dall'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione per decadenza del relativo decreto-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 1992, n. 301, il relativo disegno di legge di conversione è stato cancellato dall'ordine del giorno:

S. 283. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 mag-

gio 1992, n. 301, recante interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia » (Approvato dal Senato) (1286).

**Assegnazione di proposte di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

DEL BUE: « Disposizioni per la riforma dei partiti e norme sul finanziamento della vita politica » (1017) (con parere della II, della V, della VI e della XI Commissione);

PIERLUIGI CASTAGNETTI ed altri: « Norme per il riordino della legislazione e per la emanazione di testi unici » (1105);

MUSSOLINI: « Misure urgenti sul finanziamento illecito dei partiti » (1269) (con parere della II, della V, e della VI Commissione);

LA GANGA ed altri: « Elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia e nuove norme per la elezione dei consigli comunali e provinciali » (Urgenza) (1288);

BOATO ed altri: « Norme per la composizione e la elezione degli organi dell'amministrazione comunale nei capoluoghi di regione, di provincia e nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Norme sull'elezione diretta del sindaco e della giunta, sulle competenze e sull'attività di controllo del consiglio comunale. Nuove norme per la propaganda elettorale » (Urgenza) (1344) (con parere della II, della V, della VI, della VII e della Commissione speciale per le politiche comunitarie);

alla II Commissione (Giustizia):

GARGANI: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di esecuzione delle sentenze penali di condanna » (991) (con parere della I Commissione);

alla IV Commissione (Difesa):

TEALDI: « Riapertura dei termini per la presentazione di proposte di decorazioni al valor militare » (388) (con parere della I e della V Commissione);

alla VI Commissione (Finanze):

TEALDI: « Integrazione alla legge 8 giugno 1962, n. 604, in materia di esenzione dai diritti di segreteria per gli atti richiesti a fini previdenziali, assistenziali e di lavoro » (404) (con parere della I, della V e della XI Commissione);

TEALDI: « Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto per alcuni prodotti dell'apicoltura » (406) (con parere della I, della V e della XIII Commissione);

COLAIANNI ed altri: « Norme per l'esercizio dell'opzione fiscale in materia di spese per la difesa militare e di contenimento della spesa per armamenti e istituzione del Dipartimento per la difesa civile non armata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri » (1209) (con parere della I, della IV e della V Commissione);

alla VIII Commissione (Ambiente):

PIERLUIGI CASTAGNETTI ed altri: « Modifica dell'articolo 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, recante norme sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche mediante licitazione privata » (1110) (con parere della I e della II Commissione);

BIONDI: « Competenze dei geometri nei settori dell'edilizia, delle strutture e dell'urbanistica » (1208) (con parere della I, della II, della VII e della XI Commissione);

alla IX Commissione (Trasporti):

TEALDI: « Agevolazioni in materia di tariffe telefoniche per i coltivatori diretti residenti nelle zone montane » (402) (con parere della I, della V e della XIII Commissione);

alla X Commissione (Attività produttive):

ALIVERTI ed altri: « Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura » (1045) (con parere della I, della II, della V, della VI, della XI e della XIII Commissione);

alla XI Commissione (Lavoro):

TEALDI ed altri: « Modifica dell'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477, in materia di limiti di età per il collocamento a riposo del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, secondaria e artistica » (371) (con parere della I, della V e della VII Commissione);

TEALDI: « Norme per lo snellimento delle procedure di svolgimento dei concorsi nel pubblico impiego » (380) (con parere della I e della V Commissione);

TEALDI ed altri: « Integrazione all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, concernente le modalità di riscossione dei contributi previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri » (394) (con parere della I, della V e della XIII Commissione);

alla XII Commissione (Affari sociali):

TEALDI: « Modifica all'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali » (381) (con parere della I e della XIII Commissione).

Approvazione in Commissione di un documento a norma dell'articolo 127 del regolamento.

La XIII Commissione permanente (Agricoltura) nella seduta del 22 luglio 1992, ha approvato, a norma dell'articolo 127 del regolamento, il documento finale sulla seguente proposta di regolamento CEE:

COM(91)533 - Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuto comunitari.

Il documento, a norma del medesimo articolo 127 del regolamento, sarà stampato, distribuito e comunicato al Presidente del Senato ed al Presidente del Consiglio (doc. XVIII, n. 1).

Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato MORONI per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nei reati di cui agli articoli 81, capoverso, 61, numero 2), 319, 319-bis e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio aggravata e continuata); per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nei reati di cui agli articoli 319, 319-bis (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio aggravata) e 322 (istigazione alla corruzione) del codice penale; per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 61, numero 2), e 648 del codice penale (ricettazione aggravata e continuata); per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contri-

buto dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 66);

contro il deputato SOSPIRI per il reato di cui all'articolo 341 del codice penale (oltraggio a un pubblico ufficiale) (doc. IV, n. 67);

contro il deputato ABBRUZZESE per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui all'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (violazione delle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia); per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui all'articolo 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431 (violazione delle norme in materia di tutela delle zone di particolare interesse ambientale); per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui all'articolo 734 del codice penale (distruzione o deturpamento di bellezze naturali); per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nei reati di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 (violazione delle norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica); per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nei reati di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 (violazione delle norme in tema di provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni nelle zone sismiche) (doc. IV, n. 68);

contro il deputato DE MICHELIS per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nei reati di cui agli articoli 81, 320, 321 del codice penale (corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio); per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nei reati di cui agli articoli 81, 319 e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); e per il reato di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 69);

contro il deputato DE LORENZO per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 81, capoverso, 61, numeri 7) e 9), 112, numero 1), e 640, capoverso, numero 1), del codice penale (truffa pluriaggravata e continuata) (doc. IV, n. 70);

contro il deputato NAPOLI per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata) (doc. IV, n. 71).

Tali domande saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

Comunicazione di nomine ministeriali.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (ENPDEDP) e del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti scrittori e autori drammatici.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 24 luglio 1992, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria del

Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali per gli esercizi dal 1988 al 1990 (doc. XV, n. 12).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro del tesoro.

Il ministro del tesoro, con lettera in data 25 luglio 1992, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, come modificato dall'articolo 1 della legge 4 giugno 1985, n. 281, la relazione sull'attività svolta dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) nel 1991 (doc. XXXIV, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione di documenti da Consigli regionali.

Il 27 luglio 1992 è pervenuto il seguente documento:

dal Consiglio regionale della Toscana:

Mozione sul problema del mancato svolgimento del referendum per l'autodeterminazione del Sahara Occidentale previsto dal Piano di Pace delle Nazioni Unite.

Tale documento è stato trasmesso alle Commissioni competenti per materia ed è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio Studi.

Trasmissione di risoluzioni dal Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di tre risoluzioni:

« sulla procedura elettorale uniforme: sistema di ripartizione del numero

dei membri del Parlamento europeo » (doc. XII, n. 10);

« sulla comunicazione della Commissione "Dall'Atto Unico al dopo Maastricht - I mezzi per realizzare le nostre ambizioni" » (doc. XII, n. 11);

« sulle conseguenze del referendum in Danimarca sul trattato del 7 febbraio 1992 » (doc. XII, n. 12).

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e, a norma del regolamento, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla I Commissione (doc. XII, n. 10);

alla I Commissione (doc. XII, n. 11);

alla I Commissione (doc. XII, n. 12);

nonché, per il prescritto parere, *alla III Commissione e alla Commissione speciale per le politiche comunitarie.*

Trasmissioni dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali,

con lettera in data 23 luglio 1992 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa del 25 giugno 1992.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 25 luglio 1992 ha altresì trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa del 9 luglio 1992.

I predetti verbali saranno trasmessi alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, saranno altresì portati a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

**Annunzio
di Interpellanze e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.